



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Bari in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Cantore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5486/2019 R.G. avente ad oggetto opposizione a D.I. proposta

DA

Parte_1 in persona del L.R.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Basilio Taneburgo e Giuseppe Muolo giusta mandato in atti

-Opponente-

CONTRO

il **Controparte_1** in persona del **CP_2** rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ugo Ciriolo giusta mandato in atti

-Opposto-

conclusioni delle parti come da note ex art 127 ter c.p.c.:

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per ingiunzione depositato innanzi al Tribunale di Bari in data 12.01.2019 la opposta premetteva che:

- con atto dell'8 giugno 2004 per notaio Dott. **Persona_1** (rep. n. 9288, racc. n. 2735) i proprietari dei suoli siti in agro di Bari, alla Contrada **CP_1** ricadenti nel Piano Particolareggiato n. 22 - maglia di espansione C2, approvato dal **CP_3** con delibera del Consiglio Comunale n. 2002 / 00114 del 15 luglio 2002, costituivano il **Controparte_1** per la lottizzazione dei predetti suoli e, in particolare, al fine di «a) predisporre lo scambio delle aree di proprietà di ogni consorziato, in modo che ad ognuno sia attribuita la corrispondente superficie necessaria nell'ambito della lottizzazione per realizzare i volumi che gli spettano; b) costituirsi in nome e per conto dei singoli consorziati nella stipula della convenzione di lottizzazione con il **CP_3** **CP_3** c) provvedere in nome e per conto dei consorziati alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria ricadenti nella superficie da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica, con organizzazione dei mezzi necessari sostenendo i relativi costi e coprendoli con contributi ordinari di esercizio versati periodicamente in proporzione alle rispettive superfici in proprietà dei consorziati; d)

riscuotere e ripartire secondo la tabella degli utili e degli oneri le somme rinvenienti dalla cessione dei suoli per la realizzazione del c.d. mix e quelle rinvenienti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle stesse aree assoggettate al mix; e) vigilare su ogni attività esecutiva e programmatica al fine della realizzazione completa e compiuta della lottizzazione»;

- che, ai sensi dell'art. 5 del già menzionato atto costitutivo e dello statuto consortile, gli oneri e le spese del **CP_1**, nonché la costituzione del fondo consortile, devono essere ripartiti tra tutti i consorziati in proporzione alle singole quote di partecipazione;
- che, tra i consorziati vi è la **Parte_1** la quale è proprietaria di una zona di terreno pari a 21.091,00 metri quadrati (pervenuta con atto di compravendita per notaio **Persona_2** del 16.7.2010, rep. n. 73909/17632 e registrato in Bari il 20.7.2010 al n. 18527) come indicato nella convenzione di lottizzazione;
- che nell'ambito del suddetto rapporto ed in relazione alle obbligazioni assunte da ciascun consorziato, il **Controparte_1** ha maturato nei confronti della **Parte_1** un credito complessivamente pari ad € 147.734,58=, rinveniente dalla ricevuta n. 31 del 5 dicembre 2018 di € 150,00= relativa alla quota fissa di adesione al **CP_1** per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché dalle seguenti fatture emesse dal **CP_1** :
 - a) - n. 66 del 29 maggio 2015 di € 31.140,53= (cfr. doc. n. 5), inerente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne alla maglia, pari ad € 28.309,57=, oltre Iva 10%;
 - b) - n. 104 del 4 novembre 2015 di € 19.702,85= (cfr. doc. n. 6), pari ad € 16.149,88=, oltre Iva 22%, inerente al pagamento della quota di allacciamenti Enel, come da fattura n. 264368 dell'8 aprile 2015;
 - c) - n. 105 del 4 novembre 2015 di € 6.904,16= (cfr. doc. n. 7), pari ad € 6.276,51=, oltre Iva 10%, inerente il pagamento della quota di allacciamenti Gas, come da previsione del quadro economico delle urbanizzazioni primarie interne;
 - d) - n. 106 del 4 novembre 2015 di € 19.056,98= (cfr. doc. n. 8), inerente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto, pari a complessivi € 17.324,53=, oltre Iva 10%.
Tale credito risulta asseverato dal 7° SAL al 18 marzo 2015, emesso il 27 marzo 2015 (cfr. doc. n. 9), dalla relativa fattura n. 2 dell'8 aprile 2015 (cfr. doc. n. 10) e dal corrispondente certificato di pagamento (cfr. doc. n. 11);
 - e) - n. 107 del 4 novembre 2015 di € 38.195,48= (cfr. doc. n. 12), inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto, pari a complessivi € 33.314,07=, oltre Iva 10%, e l'acconto ai tecnici per la realizzazione delle opere interne al comparto (D.L., R.U.P., Coordinatore della sicurezza, Collaudatore), pari ad € 1.270,50=, oltre Iva 22%. Tale credito risulta asseverato dall'8° SAL al 27 luglio 2015 emesso il 29 luglio 2015 (cfr. doc. n. 13), dalla relativa fattura n. 3 del 31 luglio 2015 (cfr. doc. n. 14) e dal corrispondente certificato di pagamento (cfr. doc. n. 15);
 - f) - n. 63 del 5 dicembre 2018 di € 25.583,54= (cfr. doc. n. 16), inerente le spese di gestione relative all'anno 2016, pari ad € 8.409,57=, oltre Iva 22%, le spese di gestione relative all'anno 2017, pari ad € 8.025,84=,

oltre Iva 22%, nonché le spese di gestione relative all'anno 2018, pari ad € 8.462,68=, oltre Iva 22% (al netto delle note di credito n. 6/2014 di € 840,41= e n. 18/2016 di € 3.951,72=);

g) - n. 64 del 5 dicembre 2018 di € 7.001,04= (cfr. doc. n. 17), inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne alla maglia, pari ad € 6.364,58=, oltre Iva 10%;

- che il *Controparte_1* ha ripetutamente invitato la *Parte_1* [...] ad eseguire il pagamento delle già menzionate somme, tra l'altro per mezzo delle lettere inviate tramite p.e.c. il 7 dicembre 2018 ed il 10 gennaio 2019 ;

- che ad oggi la società debitrice non ha inteso adempiere alle proprie obbligazioni, nonostante il tempo trascorso, sicché è divenuto inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria;

- che la società debitrice ha espressamente riconosciuto il diritto di credito fatto valere dall'istante con il presente ricorso e la sua quantificazione sia perché non ha espresso alcuna riserva sugli Stati di Avanzamento dei Lavori n. 7 e n. 8, sia perché non ha impugnato le delibere con le quali sono stati approvati i bilanci consortili e, in particolare, la delibera del 28 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2015 e la delibera del 19 aprile 2018 con la quale sono stati approvati i bilanci al 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017.

Assumeva, dunque, che entrambi gli atti costituiscono ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idonei a consentire la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642, comma 2, ultima parte, c.p.c. e che la *Parte_1* sul presupposto che avrebbe assegnato in via definitiva i propri appartamenti e, conseguentemente, avrebbe avuto la liquidità necessaria per "corrispondere anticipatamente al *CP_1* l'intero saldo dovuto", in data 24 settembre 2015, ha ottenuto lo svincolo totale della garanzia prestata inizialmente con scrittura privata del 3 luglio 2012, autenticata dal notaio *Persona_3*, consistita nella cessione *pro solvendo* al *CP_1* del credito vantato dalla cooperativa nei confronti del *CP_3* con ciò, di fatto, lasciando priva di garanzia il *CP_1*.

Sulle dette premesse chiedeva ed otteneva in data 22.02.2019 D.I. 814/2019 di pagamento in danno della società, odierna opponente, della complessiva somma di €147.734,58, oltre interessi dalla domanda e spese di procedimento.

Avverso il decreto ingiuntivo interponeva opposizione la *Parte_2* sollevando l'eccezione pregiudiziale di incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale di Bari reputando competente la sezione specializzata in materia di impresa; quella di compensazione, deducendo che in data 26.03.2015 la opponente avrebbe effettuato un bonifico in favore del *Controparte_1* 2 di €75.000,00 a copertura dei costi di allacciamento e attivazione dei pubblici servizi Enel e Gas di tutto il Comparto 2 ed in data 29.05.2015 ulteriore versamento per €40.000,00 per installazione cabina gas per tutto il Comparto 2. Per un totale di €115.000,00.

Indi concludeva chiedendo: *1. dichiarare l'incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale di Bari, per essere competente a decidere la presente controversia la sezione specializzata in materia di impresa istituita*

presso il medesimo Tribunale; in via principale e nel merito: 2. accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa; in via subordinata e nel merito: 3. accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova, debba applicarsi una compensazione tra quanto richiesto dal CP_1 e quanto dallo stesso dovuto in favore della Parte_1 opponente; in ogni caso: 4. per l'effetto revocare il n.814/2019 - R.G. n.2119/2019 opposto; 5. con vittoria di spese, onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si costituiva con comparsa il CP_1 impugnando e contestando ogni avverso dedotto.

Ribadiva di aver fatto valere il proprio diritto al pagamento della complessiva somma di € 147.734,58=, corrispondente alle quote dovute dalla Parte_1 in conseguenza dei lavori e delle opere di urbanizzazione primaria eseguiti; che il predetto credito è fondato sull'obbligo di pagamento assunto dalla Società Cooperativa in forza dell'atto costitutivo e dello statuto ove sono stati determinati gli obblighi dei consorziati ed i criteri di ripartizione delle spese e degli oneri, nonché nella Convenzione di lottizzazione -comparto ed atto pubblico ove sono stati indicati i metri quadrati di proprietà della cooperativa debitrice e la relativa quota di partecipazione al CP_1 .

Deduceva, inoltre, che il credito è comprovato, oltre che dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (nei confronti dei quali la cooperativa debitrice non ha mai espresso alcuna riserva), dalle delibere con le quali sono stati approvati i bilanci consortili dai quali si evincono i debiti dell'odierna opposta (delibere mai impugnate dalla cooperativa debitrice) e, in particolare, dalla delibera del 28 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2015 e dalla delibera del 19 aprile 2018 con la quale sono stati approvati i bilanci al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017. Tutta documentazione in atti. In tal modo, il Controparte_1 ha pienamente provato *per tabulas* i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in via monitoria. La stessa cooperativa opponente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha minimamente contestato la debenza delle somme ingiunte; contestava l'avversa eccezione di incompetenza.

In ordine alla eccezione di compensazione deduceva che l'importo di € 115.000,00, invocato in compensazione, rappresenta un finanziamento infruttifero di interessi prestato dalla Parte_1 [...] al Controparte_1 per l'allacciamento e l'attivazione dei servizi pubblici relativi all'Enel ed al Gas di tutto il comparto e che tra le condizioni che hanno disciplinato il predetto finanziamento vi è la preventiva rinuncia da parte della Parte_1 al diritto di opporre in compensazione le somme erogate a titolo di finanziamento al Controparte_1 , con quelle dovute a titolo di pagamento delle quote e degli oneri consortili. Tanto emerge inequivocabilmente dal verbale del 13 marzo 2015, n. 102, del Consiglio Direttivo del Controparte_1 , nel quale vengono riportati i termini e le condizioni del già menzionato finanziamento. Nel già menzionato verbale è stato espressamente statuito che l'importo versato dai consorziati a titolo di anticipazione per il costo degli allacciamenti di pertinenza degli altri consorziati non darà loro diritto ad eseguire alcuna compensazione. La

Parte_1 non ha impugnato il relativo verbale, accettando i termini e le condizioni ivi indicati e, quindi, anche la preventiva rinuncia dei consorziati affinché gli importi versati non potessero essere oggetto di alcuna compensazione, ed a conferma deduceva che neppure in seguito alle lettere di messa in mora inviate dal *CP_1* ricorrente e dal legale di quest'ultimo, la *Parte_1* [...] ha eccepito la pretesa compensazione, né ha mai richiesto - in sede stragiudiziale - la restituzione di quanto precedentemente anticipato.

Precisava, in ogni caso, essere inapplicabile l'art 1243 c.c. per la mancanza del requisito dell'esigibilità ex art. 1243 c.c. Ed infatti, la stessa cooperativa opponente ha evidenziato che, nel bilancio consortile del 2018, risulta che l'importo eccepito in compensazione di € 115.000,00= rientra tra i “*debiti esigibili oltre l'esercizio successivo*” (cfr. pag. 5 dell'avverso atto di opposizione).

Né risulta che la delibera con la quale è stato approvato il bilancio consortile 2018 è stata impugnata dalla Società.

Indi ha concluso chiedendo: in via preliminare: a) - *concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; nel merito: b) - in via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla* *Parte_1* *con atto di citazione notificato il 2 aprile 2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 814 / 2019 (R.G. n. 2119 / 2019), reso dal Tribunale di Bari il 21 / 22 febbraio 2019; c) - condannare, infine, la* [...]

Parte_1 *all'integrale pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.*

Con ordinanza del 20-23-12-2019 il tribunale ha accolto l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la seguente testuale motivazione: *ritenuta non fondata l'eccezione preliminare di incompetenza per materia di questa Sezione ordinaria in favore della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, in primis poiché la ripartizione degli affari tra tali Sezioni non implica l'insorgere una questione di competenza ma attiene alla distribuzione tabellare tra diverse articolazioni del medesimo ufficio giudiziario (si veda, ex pluribus, Cass. civ., n. 7227/2017), ed in secundis dal momento che i consorzi di urbanizzazione non sono assimilabili in toto a quelli disciplinati dagli artt. 2602 e ss. c.c. e di conseguenza neppure i rapporti rispetto alle consorziate sono considerabili di natura societaria in senso stretto;*

ritenuta di contro accoglibile la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposto *Controparte_1* *ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non apparendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione (com'è noto, il concetto di prova scritta va valutato riconoscendo come referenti di qualificazione gli artt. 2699 e ss. c.c. e cioè, in base alle regole ordinarie che governano il processo di cognizione. Di pronta soluzione vengono ritenuti quei mezzi di prova che non involgono un'attività di istruzione, fatti notori, circostanze ammesse pacificamente dalle parti o dal ricorrente), in quanto l'opposto* *CP_1* *(attore in senso sostanziale) ha fornito documentazione contrattuale comprovante l'esistenza del credito vantato nei confronti della* *Parte_1*

Parte_3 fondato su fatture regolarmente annotate nei libri contabili con la conseguente efficacia probatoria rafforzata di cui all'art. 2710 c.c., e la *Parte_1* opponente non ha formulato specifiche contestazioni in merito all'an ed al quantum debeatur ma si è limitata ad opporre un controcredito di € 115.000,00 in relazione al quale l'operatività della compensazione con gli oneri consortili appare assai dubbia ai sensi dell'art. 1246, n. 4 c.c. stante la preventiva rinuncia alla stessa emergente dal verbale del *CP_1* del 13.03.2015 (cfr. all. 1 fascicolo parte opposta) che non risulta essere stato oggetto di impugnazione. Ha quindi concesso i termini ex art 183 co. VI c.p.c., e, con ordinanza resa all'udienza del 14.09.2020, ammetteva la documentazione prodotta e, ritenuta la causa matura per la decisione anche in relazione alla eccezione di incompetenza per sussistenza di clausola arbitrale, sollevata dall'opponente con note ex art 127 ter c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Dopo plurimi rinvii per le medesime attività la causa veniva assunta in decisione dallo scrivente magistrato con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 12.13.11.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.

§§§§§§§

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006 (Rv. 586808 - 01). Anche il suddetto principio è ormai univoco e costante in dottrina e giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, Sent., 13/06/2013, n. 14910; Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791) e da ultimo è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3908, pubblicata in data 29.02.2016, con la precisazione che "l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione".

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. tra le altre Cass. n. 5186/2003); di conseguenza il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle contestazioni di parte opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la eventuale nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre Cass. n. 7188/2003).

A tale principio occorre aggiungere che : <<in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non

l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura)>> (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).

Con riguardo alla eccezione di esistenza di clausola compromissoria, ne va evidenziata la tardività.

Ed infatti, solo con le note di trattazione scritta depositate il 7 settembre 2020, l'opponente ha eccepito per la prima volta l'esistenza di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale ex art 14 dell'atto costitutivo del

CP_1 .

Va osservato che in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01).

La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali ad un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale. **L'eccezione di arbitrato, in quanto eccezione in senso stretto, può essere sollevata dal convenuto tempestivamente costituito o dall'attore opponente nell'atto di citazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo**, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. In presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente.

L'eccezione formulata nel caso di specie è, dunque, tardiva ed in ogni caso anche infondata per quanto infra: dalla documentazione in atti è emerso che con verbale di assemblea del 23 aprile 2015 a rogito del notaio

Dott. *Persona_4* (rep. n. 64, racc. n. 57) registrato in Bari l'8 maggio 2015 al n. 12265 / 1T è stato deliberato «di eliminare l'art. 14 dello *Pt_4* (cfr. all. note integrative di trattazione scritta dell'11 settembre 2020).

Verbale che non risulta impugnato dalla *Parte_1*

Nello statuto vigente al momento della proposizione della domanda monitoria non sussisteva alcuna clausola compromissoria.

Quanto alla eccezione di incompetenza si rimanda alla ordinanza sopra richiamata e del tutto condivisibile.

Sulla eccezione di compensazione

La domanda avanzata dal *Controparte_1* è fondata e merita integrale accoglimento.

Il *Controparte_1* ha fatto valere il proprio diritto al pagamento della complessiva somma di € 147.734,58=, corrispondente alle quote dovute dalla Società *Parte_1* in conseguenza dei lavori e delle opere di urbanizzazione primaria eseguiti.

Il già menzionato credito è fondato sull'obbligo di pagamento assunto in forza della documentazione sopra richiamata e peraltro neppure contestata.

Peraltro il credito è comprovato, oltre che dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (nei confronti dei quali la cooperativa debitrice non ha mai espresso alcuna riserva), dalle delibere con le quali sono stati approvati i bilanci consortili dai quali si evincono i debiti dell'odierna opposta (delibere mai impugunate dalla cooperativa debitrice) e, in particolare, dalla delibera del 28 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2015 e dalla delibera del 19 aprile 2018 con la quale sono stati approvati i bilanci al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017, tutti prodotti in atti nella fase monitoria.

Ancor più ricognitiva del proprio debito, mai contestato, è l'atto, mai posto in discussione dall'opponente, denominato verbale n 104 (all. n 26 del ricorso monitorio) ove pacificamente la società debitrice si riconosce tale inducendo, peraltro, il *CP_1* a privarsi della residua garanzia esistente avendo essa assolto in parte al pagamento del proprio debito residuando quello di cui al D.I. oggetto del presente giudizio, e ciò sull'asserita imminente liquidità che assumeva di acquisire attraverso la vendita degli alloggi con il risultato finale che il consorzio, il cui credito non è stato poi estinto, è rimasto per giunta privo di qualsivoglia garanzia.

In ordine alla eccezione di compensazione si rileva che l'importo a tal fine invocato di € 115.000,00 ha costituito oggetto di un finanziamento fatto dall'opponente all'opposta tra le cui condizioni vi è la preventiva rinuncia da parte della *Parte_1* al diritto di opporre in compensazione le somme erogate a titolo di finanziamento al *Controparte_1*, con quelle dovute a titolo di pagamento delle quote e degli oneri consortili.

Ciò risulta in modo inequivocabile dal verbale del 13 marzo 2015, n. 102, del Consiglio Direttivo del **Controparte_1**, che si produce in atti (cfr. doc. n. 1), nel quale vengono riportati i termini e le condizioni del già menzionato finanziamento.

Si osserva, infine, che secondo l'art. 1243 c.c. la compensazione presuppone l'esistenza di crediti, da ambedue i lati, certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Nel caso di specie manca la condizione dell'esigibilità del credito opposto in compensazione.

Ed infatti, la stessa **Parte_1** opponente ha dichiarato che, nel bilancio consortile del 2018, risulta che l'importo eccepito in compensazione di € 115.000,00= rientra tra i "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo" (cfr. pag. 5 dell'avverso atto di opposizione).

Né risulta che la delibera con la quale è stato approvato il bilancio consortile 2018 è stata impugnata dalla Società.

Le spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo dispositivo conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 avuto riguardo all'importo di cui al D.I., con dimidiazione della sola fase istruttoria in quanto solo documentale e con applicazione dei valori medi.

Applicazione dell'art. 96 c.p.c. co. III

Si reputa doveroso rimarcare, all'esito del giudizio, che dalla vicenda processuale che ci occupa è emersa, solare, la pervicacia con cui l'opponente si è opposta alla legittima domanda avversa sollevando una serie di eccezioni palesemente dilatorie – arrivando persino a sollevare tardivamente quella relativa all'esistenza di una clausola compromissoria, poi risultata anche inesistente – al solo evidente fine di differire non solo il pagamento della propria obbligazione ma altresì confidando anche sulla (lunga) durata del giudizio – risalente al 2019 – e ciò, nonostante la chiara ordinanza sopra citata emessa dal tribunale con cui è stata concessa l'esecutività del D.I..

Orbene, reputa questo giudicante che il diritto di difesa e la precipua aspettativa di un favorevole esito del giudizio per il tramite di una pronunzia giudiziaria debbano trovare un limite invalicabile, al punto di arrestarsi, allorché, come nel caso di specie, le risultanze siano di una tale solare evidenza che una tale determinazione debba infine imporsi ove, nell'oggettività, non sia neppure ipotizzabile e giuridicamente praticabile una soluzione diversa. Una condotta non in linea con tale premessa non può che tradursi nella violazione dei fini istituzionali del sistema giurisdizionale che finisce con l'essere sviato traducendosi in abuso del diritto e del processo così determinando *<<un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacola la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione>>* (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019 (Rv. 652838 - 02).

Come osservato dalla S.C. *<<La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,*

sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione>> (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018 (Rv. 648130 - 02).

In ragione di quanto evidenziato parte attrice va condannata ex art 96 co. III c.p.c. nella misura che viene determinata ex art 1226 c.c. nella misura complessiva di euro 2.253,00. pari ad 1/5 delle spese di lite.

A suffragio della *ratio legis* militano svariate novità normative, tra cui l'ultimo comma dell'art. 96 citato (*<<Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000>>* comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140 (c.d. "Riforma Cartabia") con la precisazione che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che *"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.*

Alla disposizione in commento è stato aggiunto, dunque, un quarto comma per dare attuazione al comma 21, lettera a), della legge delega contenente la previsione che nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma di tale disposizione, sia possibile comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, **a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.**

La nuova formulazione dell'art. 96 statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla legge, da versarsi in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dalla *Parte_1* in persona del L.R.p.t. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 814/2019 del 22.02.2019 emesso dal Tribunale di Bari e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;

- 2) condanna la *Parte_1* in persona del L.R.p.t. al pagamento in favore del *Controparte_1* in persona del L.R.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in € 11.268,00 oltre al rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) condanna la *Parte_1*
[...] al pagamento in favore del *Controparte_1* *Parte_1*
della somma di euro 2.253,00 ex art 96 co. III c.p.c.
- 4) rigettata ogni altra domanda.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari li 22.03.2026

IL GIUDICE
dott. Laura Cantore